Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° dicembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 1º DICEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %. — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella TREDICESIMA estrazione eseguita il 13 novembre 1961. Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(6819)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1961, n. 1219.

Istituzione in Hargheisa (Somalia) di un Consolato di 1ª categoria e modifica della circoscrizione del Consolato generale di 1ª categoria in Mogadiscio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito ad Hargheisa (Somalia) un Consolato di prima categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le regioni del Nord.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di prima categoria a Mogadiscio (Somalia) è modificata come segue: il territorio dello Stato eccettuate le regioni del Nord e la regione del Basso Giuba.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1961, n. 1211.

Prelievo dal fondo di riserva delle spese impreviste della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1958, n. 974, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-59;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958-59, presenta, al 30 giugno 1959, una disponibilità di L. 367.657.353;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1958-59, il prelevamento di L. 241.607.432 (duecentoquarantunomilioniseicentosettemilaquattrocentotrentadue) da versarsi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 24 dell'entrata « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto, rimaste totalmente o parzialmente scoperte	L.	90.953.765
Cap. n. 24. — Servizi sostitutivi e complementari dei trasporti ferroviari	»	76.483.942
Cap. n. 25. — Servizi accessori . .	»	2.933.857
Cap. n. 33. — Spese per prestazioni sanitarie (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	»	11.243.845
Cap. n. 48. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere .	»	41.664.634
Cap. n. 72. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche . .	»	18.327.389
	L.	241.607.432

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1958-59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1961, n. 1212.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino dell'Erro, Olba, Teiro ed Arzocco, in provincia di Savona (art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Savona in data 27 marzo 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dei bacini dell'Erro, Olba, Teiro ed Arzocco, in provincia di Savona;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 1931 in data 11 aprile 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 130426 in data 8 luglio 1961 del Ministero del tesoro;

Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio comprendente i bacini montani dell'Erro, Olba, Teiro ed Arzocco, in provincia di Savona, esteso per ha. 36.708, delimitato secondo la linea segnata in tinta verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1961

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1213.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Alta Val Bormida, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa, in provincia di Savona (art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Savona in data 27 marzo 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alta Val Bormida in provincia di Savona esteso per ha. 30.983, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 1705 in data 28 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125167 in data 8 luglio 1961 del Ministero del tesoro;

Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del bacino dell'Alta Val Bormida, in provincia di Savona, esteso per ha. 30.983 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa. Il nuovo comprensorio risultante dal presente ampliamento avrà la denominazione di comprensorio del Centa e dell'Alta Val Bormida.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1961

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1961, n. 1214.

Tramutamento del posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di politica economica e finanziaria in quello di diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539 e 30 agosto 1956, n. 1311;

Veduta la convenzione aggiuntiva in data 16 giugno 1961 per il tramutamento della destinazione del posto di professore di ruolo attualmente assegnato all'insegnamento di politica economica e finanziaria in quello di diritto costituzionale italiano e comparato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 16 giugno 1961, con la quale si conviene che il posto convenzionato di professore di ruolo originariamente istituito per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale è successivamente assegnato a quello di politica economica e finanziaria, venga ora destinato all'insegnamento di diritto costituzionale italiano e comparato, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, approvata con decreto presidenziale 17 giugno 1953, n. 539.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 52. — VILLA

Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di scienze politiche della Università degli studi di Roma.

L'anno millenovecentosessantuno, questo giorno sedici del mese di giugno in Roma, in una sala del Rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti:

Cabiddu dott. Ausonio, nato a Baunei (Nuoro) il 19 agosto 1902, funzionario della Università di Roma, domiciliato in Roma;

Vernoni dott. Mario, nato ad Aleppo (Siria) il 15 febbraio 1898, funzionario del Banco di Roma, domiciliato in Roma;

sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua (Napoli) il 19 febbraio 1893, domiciliato in Roma, magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui appresso (allegato *A* che fa parte integrante del presente atto);

Ruta dott. Achille, nato ad Aversa (Napoli) il 28 ottobre 1900, domiciliato per la carica presso la sede centrale del Banco di Roma, via del Corso n. 307, delegato alla stipulazione della presente convenzione come da deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 21 aprile 1961 (allegato *B* che si allega come parte integrante del presente atto);

premesso che il 3 giugno 1953 fu stipulata una convenzione, tra il Banco di Roma e questa Università per il mantenimento di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla Cattedra di storia dei trattati e politica internazionale e che detta convenzione fu approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539;

che successivamente, con atto aggiuntivo del 28 giugno 1956, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1311, l'impegno assunto dal Banco di Roma per il mantenimento della Cattedra di storia dei trattati e politica internazionale venne mutato in altro impegno per il mantenimento di altra Cattedra; e, precisamente, di quella di Politica economica e finanziaria;

che la Facoltà di scienze politiche nella seduta del 4 gennaio 1961 ha proposto di assegnare la Cattedra di politica economica e finanziaria ad un posto di ruolo normale e che, nel contempo, ha pregato l'Università di chiedere al Banco di Roma che l'impegno da esso Banco assunto per il mantenimento della Cattedra di politica economica e finanziaria venisse mutato nuovamente per il mantenimento di altra Cattedra e, precisamente, di quella di Diritto costituzionale italiano e comparato;

Considerato che il posto di ruolo convenzionale è rimasto libero dal 1° febbraio 1961 e cioè dalla data dalla quale il titolare della Cattedra di politica economica e finanziaria è stato trasferito ad un posto di ruolo normale secondo la sopraddetta proposta della Facoltà di scienze politiche del 4 gennaio 1961;

che il Banco di Roma ha dichiarato di accettare il tramutamento medesimo;

che il Consiglio di amministrazione di questa Università ha esaminato ed approvato, nell'adunanza del 23 maggio 1961, la proposta della Facoltà di scienze politiche ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione ed alla firma della presente convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953 — ufficiale rogante il dott. Alfredo Masdea, direttore amministrativo dell'Università di Roma — approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 1953, n. 539, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1953, l'impegno assunto dal Banco di Roma per il mantenimento, prima, della Cattedra convenzionata di storia dei trattati e politica internazionale e poi, della Cattedra di politica economica e finanziaria, si intende nuovamente tramutato, a decorrere dal 1° febbraio 1961, in impegno per il mantenimento della Cattedra convenzionata di diritto costituzionale italiano e comparato.

Art. 2.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su cinque pagine intere e righe quindici della pagina sesta.

Il Rettore: F.to Giuseppe Ugo Papi
» Achille Ruta
» Ausonio Cabiddu - teste
» Mario Vernoni - teste

L'Ufficiale rogante: f.to Francesco RUGGERI

Registrato all'Ufficio 1° Atti pubblici di Roma al n. 6782, mod. 71 M.E., vol. 69, addì 20 giugno 1961. Esatte L. *gratis*.

Il direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961, n. 1215.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli.

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1961.

Autorizzazione al comune di Nereto a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 30 giugno 1960, n. 23, e 20 settembre 1960, n. 42 del comune di Nereto;

Viste le decisioni 14 settembre 1960, n. 2551, e 27 gennaio 1961, n. 233, della Giunta provinciale amministrativa di Teramo che approva la deliberazione del comune di Nereto relativa all'assunzione di un mutuo di L. 40.000.000, con la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Nereto un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ing. Di Giovambattista Ruggiero, il comune di Nereto è autorizzato a contrarre con la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro un mutuo di L. 40 milioni, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Nereto un contributo, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.870.000 annue e per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo contenente apposita clausola di cessione, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente all'Ente mutuante, per conto del comune di Nereto, il contributo dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1961
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 92. — BOVIO

(8066)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Falcade (Belluno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della predetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Falcade (Belluno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Falcade;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè, situato in un incantevole spazioso bacino ricco di praterie che si alternano a magnifiche ombrose selve di abeti e di larici, fra uno scenario di stupende vette dolomitiche, percorsa dallo spumoso torrente Biois ed intersecata dai confluenti Tegosa e Gavon, popolato, nella parte superiore, da pittoreschi boschi con le loro rustiche casette di legno di carattere schiettamente alpino, con la incantevole borgata di Sappada che si staglia sullo sfondo delle rocciose cime d'Auta, con la piccola graziosa borgata della Marmolada ai margini di un meraviglioso bosco di abeti, e Molino con la sua pittoresca cascatella, all'ombra di un suggestivo boschetto, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la meravigliosa visione delle eccelse cime dell'Auta, del Civetta, del Pelmo e del Focobon;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Falcade (Belluno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Falcade provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 novembre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
HELFER

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Verbale della seduta della Commissione del 26 *marzo* 1960

L'anno millenovecentosessanta, addì 26 del mese di marzo, alle ore 10, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Belluno, si è riunita la Commissione suddetta

(*Omissis*).

Assiste il segretario della Commissione, rag: Candido De Martin. Il presidente, constatata legale la riunione, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

OGGETTO N. 1. — *Vincolo dell'intero territorio del comune di Falcade.*

LA COMMISSIONE

Udita la relazione del presidente circa la necessità di vincolare l'intero territorio del comune di Falcade per la tutela delle bellezze panoramiche:

Dato atto che Falcade è il maggior ed il più importante centro della Valle del Biois. Località molto frequentata per la villeggiatura estiva, situata alla confluenza delle Valli di San Pellegrino e di Valles, a 1297 metri sul livello del mare, in un incantevole, spazioso bacino ricco di praterie che si alternano a magnifiche ombrose selve di abeti e di larici, fra uno scenario solenne di stupende vette dolomitiche, percorsa dallo spumoso torrente Biois ed intersecata dai confluenti Tegosa e Gavon.

Particolarmente incantevole è la parte superiore della vallata, di carattere schiettamente alpino, popolata da pittoreschi borghi fra cui Samor con le sue rustiche casette di legno, Falcade alta con la sua graziosa chiesetta e le antiche casette raccolte come un piccolo gregge.

L'incantevole borgata di Sappada, che si staglia meravigliosamente sulle stupendo sfondo delle rocciose ed imponenti Cime d'Auta. L'amena borgata di Valt, che si adagia placida su un alto piano prativo sopra il dirupato fianco del torrente Gavon. e la piccola graziosa borgata della Marmolada situata ai margini di un accogliente, meraviglioso bosco di abeti. Molino con la sua pittoresca cascatella, alla ombra di un suggestivo boschetto.

La frazione di Caviolax, che pur essendo completamente rifatta, presenta ancora aspetti interessanti, costituiti specialmente dai rilievi verdeggianti e dalla linda chiesetta antica, col suo elegante campanile, arditamente cuspidato e troneggiante sul colle.

A rendere più imponente e più suggestiva questa meravigliosa visione contribuiscono le cime eccelse dell'Auta, del Civetta, del Pomo e del Focobon.

Poche vallate si possono paragonare a questa per bellezza e la varietà del paesaggio, per la dovizia di ridenti e variate prospettive, per l'imponenza e la grandiosità delle montagne che la circondano, ad unanimità di voti; con il parere favorevole del sindaco del Comune;

Delibera:

di proporre l'apposizione del vincolo panoramico allo intero territorio del comune di Falcade, in provincia di Belluno, a norma dell'art. 1 comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

(*Omissis*).

Atto, letto, conforme e sottoscritto.

Il presidente: avv. Carlo PROTTI

(8087)

DECRETO PREFETTIZIO 26 ottobre 1961.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Consiglio provinciale di sanità, nella sua nuova costituzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Vedute le designazioni degli Enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Veduto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Per il triennio 1961-63 il Consiglio provinciale di sanità di Foggia, è composto come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale di Foggia;
il veterinario provinciale di Foggia;
il presidente del Tribunale di Foggia;
l'ingegnere capo del Genio civile di Foggia;
l'ispettore provinciale dell'agricoltura di Foggia;
l'ispettore provinciale del lavoro di Foggia;
Ronga dott. Alfonso, tenente medico del Presidio militare di Foggia;
l'ufficiale sanitario del comune di Foggia;
De Mita dott. Diego, medico condotto del comune di Foggia;
Iennaco dott. Vittorio, direttore del Reparto chimico del Laboratorio provinciale igiene e profilassi di Foggia;
Appio dott. Domenico, direttore del Reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Foggia;
Cristalli avv. M. Pompeo, presidente dell'Ospedale civile di San Severo;
Candia dott. Luigi, direttore Ospedale civile di Foggia;
Stefanutti prof. Pietro, primario medico Ospedale civile di Foggia;
Dorigo prof. Adriano, primario chirurgo Ospedale civile di Foggia;
De Capua prof. Filippo, dottore in medicina e chirurgia-pediatra;
Lonero prof. Giuseppe, dottore in medicina e chirurgia;
Albanese dott. Elia, dottore in medicina e chirurgia;
Nazzaro avv. Paolo, esperto in materie amministrative;
Miranda ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed ingegneria ospedaliera;
Casamassima ing. Mario Matteo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed ingegneria ospedaliera;
Meterangelis dott. Rosario, presidente dell'Ordine dei medici;
Battelli dott. Costantino, presidente dei veterinari;
Telesforo dott. Paolo, presidente dell'Ordine dei farmacisti;
Faggiani ostetrica Aurora, presidente del Collegio delle ostetriche;
Manolascina a.s.v. Stella, presidente del Collegio S.P.A.S.V.S.;
Ciampicacigli dott. Carlo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Cicchetti dott. Vincenzo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Filardi dott. Scipio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Alessandro Santagata del Ministero della sanità.

Foggia, addì 26 ottobre 1961

Il prefetto: LIOTTA

(8067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 155, relativo alla sistemazione idro-agricola del delta dell'Anony, Distretto di Ambatondrazaka, provincia di Tamatave.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 71 del 4 novembre 1961 il bando di gara n. 155, relativo alla sistemazione idro-agricola del delta dell'Anony, Distretto di Ambatondrazaka, provincia di Tamatave. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 550.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 36 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. L'Ingénieur en Chef, Chef du Service Central du Génie Rural a Nanisana - Tananarive (Madagascar) ovvero essere depositate, contro ricevuta, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 15 febbraio 1962 alle ore 14 (ora locale - ore 12 G.M.T.) nell'Ufficio dell'Ingénieur en Chef, Chef du Service Central du Génie Rural a Tananarive.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8098)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 212, l'Amministrazione comunale di Scarperia (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7956)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Reggello (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7957)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 183, l'Amministrazione comunale di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7960)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 214, l'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7958)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, froglio n. 94, l'Amministrazione comunale di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la - somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7959)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 112, l'Amministrazione comunale di Zimella (Verona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7961)

Autorizzazione al comune di Bassano di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 195, l'Amministrazione comunale di Bassano Sutri (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.700.684, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7962)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 215, l'Amministrazione comunale di Carpasio (Imperia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.683.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7963)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 112, l'Amministrazione comunale di Massarosa (Lucca) viene autorizata ad assumere un mutuo di L. 8.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7964)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di Toffia (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.857.106, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7965)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.043.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7966)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 181, l'Amministrazione comunale di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.459.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7967)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Tolfa (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.457.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7968)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Vallinfreda (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.319.647, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7969)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 81, l'Amministrazione comunale di Subiaco (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 32.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7970)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Roiate (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.366.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7971)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 337.324, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7972)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 203, l'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.625.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7973)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 168, l'Amministrazione comunale di Bibbona (Livorno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.838.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7974)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 90, l'Amministrazione comunale di Borghi (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7975)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7976)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 78, l'Amministrazione comunale di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.227.964, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7980)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 92, l'Amministrazione comunale di Bertinoro (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7977)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 165, l'Amministrazione comunale di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7978)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 77, l'Amministrazione comunale di Polinago (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7979)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di San Possidonio (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7982)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Pignone (La Spezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7985)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 130, l'Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7983)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7984)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Montagnana (Padova).

Con decreto ministeriale n. 300.8/63201, in data 7 novembre 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Montagnana (Padova) del terreno sito in Montagnana, di cui ai mappali del foglio XXII (22) n. 222 della superficie di mq. 1329, reddito dominicale L. 146,19, reddito agrario L. 38,54 e n. 69-*b* di mq. 435 reddito dominicale L. 47,85, reddito agrario L. 12,62 (superficie reale di mq. 402), confinante a nord con la strada comunale di Lovara, ad est con la strada comunale Circonvallazione esterna, a sud ed ovest con la proprietà dell'Ospedale civile e del periziato valore rispettivamente di L. 1.300.000 (per mappale n. 222) e di L. 402.000 (per mappale n. 69-*b*) e così per complessive lire 1.702.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7830)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo quale concorso nell'acquisto del complesso immobiliare « Villa Gallo » da destinarsi alla locale Casa della madre e del bambino, nonchè ad acquistare il complesso immobiliare « Villa Gallo », sito in Noto.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62950 in data 7 novembre 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione comunale di Noto (Siracusa) il contributo di lire 2.000.000 (duemilioni), quale concorso nell'acquisto del complesso immobiliare « Villa Gallo » da destinarsi alla locale Casa della madre e del bambino; nonchè ad acquistare il complesso immobiliare « Villa Gallo » di proprietà della signora Di Lorenzo Imperia in Ortisi, sito in comune di Noto, via A. Cavarra, confinante per lati con la strada anzidetta e a sud con proprietà Baudino Domenica, distinto in catasto alla partita 35564 del N.C.T. comune di Noto al foglio di mappa n. 237 particella 19.20.21, per una superficie complessiva di mq. 2960, ivi compresi due fabbricati, e del periziato valore di L. 10.500.000, prezzo definito ed accettato.

(7667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

Corso dei cambi del 30 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,64	620,60	620,5975	620,60	620,60	620,63	620,61	620,65	620,60	—
$ Can.	596,56	594,15	595 —	594,45	593,90	596,12	594,50	596,10	596 —	—
Fr. Sv.	143,58	143,72	143,65	143,72	143,65	143,62	143,71	143,60	143,61	—
Kr. D.	90,19	90,15	90,20	90,21	90,15	90,19	90,205	90,15	90,18	—
Kr. N.	87,27	87,30	87,26	87,23	87,25	87,27	87,24	87,25	87,27	—
Kr. Sv.	120,20	120,16	120,10	120,135	120,10	120,17	120,11	120,20	120,17	—
Fol.	172,48	172,52	172,49	172,50	172,45	172,50	172,48	172,45	172,50	—
Fr. B.	12,46	12,472	12,47	12,47	12,465	12,47	12,4675	12,46	12,46	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,54	126,52	126,54	126,53	126,50	126,50	126,52	126,50	126,50	—
Lst.	1747,15	1746,10	1746,15	1746,40	1746,10	1747,20	1746,50	1747,15	1747,10	—
Dm. occ.	155,16	155,10	155,10	155,11	155,07	155,18	155,13	155,15	155,16	—
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,045	24,0375	24 —	24,04	24,0385	24,03	24,04	—
Escudo Port.	21,78	21,79	21,80	21,79	21,70	21,79	21,775	21,79	21,79	—

Media dei titoli del 30 novembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	100,30
Id. 3,50 % 1902	100,40
Id. 5 % 1935	106,875
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,05
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1961

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	594,475
1 Franco svizzero	143,715
1 Corona danese	90,207
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	120,122
1 Fiorino olandese	172,49
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,525
1 Lira sterlina	1746,45
1 Marco germanico	155,12
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa « Liberi Canapini Medio Polesine », con sede in Pontecchio Polesine (Rovigo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 novembre 1961, il dott. Romanato Ugo Antonio è stato nominato liquidatore della Cooperativa « Liberi Canapini Medio Polesine », con sede in Pontecchio Polesine (Rovigo), in sostituzione del dott. Armando Giolo, dimissionario.

(7827)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1961, la gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è stata prorogata dall'8 ottobre 1961 al 31 marzo 1962.

Dal 18 novembre 1961 l'avv Giovanni Castagnetti è stato nominato commissario governativo della cooperativa in sostituzione del dott. Giovanni Andreussi.

(7821)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13028 in data 16 novembre 1961, l'ing. Norberto Di Sacco è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(8020)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Terracina (Latina), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 9 novembre 1961, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Teracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), in amministrazione straordinaria, l'avv. Ettore Moraca è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8071)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di segretario in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 417 in data 15 settembre 1961 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico 7° dell'Opera, già X dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra della lotta di liberazione o che appartengono alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando *sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti* alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 15 dicembre 1961.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto *legislativo* 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, *inoltre, presentare un certificato mod. 69*, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione,

dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante sia di età non superiore ai 30.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *e*) del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro e assicurazioni sociali;
8) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità; i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia; statitiche economiche);
9) legislazione amministrativa con speciale riferimento alla O.N.M.I.;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correttamente dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati Segretari in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado X del cessato gruppo *A* dello Stato. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 7° del personale dell'Opera, già X dello Stato, gruppo *A*, del ruolo amministrativo della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato Regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 16 ottobre 1961

Il presidente: prof. G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(7404)

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 417 in data 15 settembre 1961 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova nel ruolo esecutivo della sede centrale, gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o equipollenti;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose;

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei riguardi di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando *sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti* alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritto su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 15 dicembre 1961.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale del l'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale ricostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine la loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante sia di età non superiore al 30.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'Autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente articolo 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni di diritto civile: Libro I del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

4) nozioni di diritto del lavoro;

5) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

6) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, leggi statisiche);

7) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

8) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'O.N.M.I.;

9) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2; la prova orale può cadere su tutto il programma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel Regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali amministrativi di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado XI del cessato gruppo *B* dello Stato. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 8° del personale dell'Opera, già XI dello Stato, gruppo *B*, del ruolo esecutivo della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 16 ottobre 1961

Il presidente: prof. G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(7405)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 11 del Bollettino ufficiale, in data 23 novembre 1961, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 dei 4 giugno 1960.

(8093)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquanta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 20 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 16-31 ottobre 1961 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 145, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori nel concorso per esami a cinquanta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1960.

(8078)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.